

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3030</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MILIA

Presentata l'11 giugno 1974

### Equiparazione dell'indennità mensile di aereonavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge già presentata nel 1971 dal senatore Celidomo è intesa, in sostanza, ad elevare l'indennità di cui attualmente fruiscono gli appuntati ed i carabinieri effettivi paracadutisti agli stessi livelli fissati per i sottufficiali.

L'articolo 11, terzo comma, della legge 27 maggio 1970, n. 365 (concernente il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo), stabilisce, tra l'altro, che l'indennità mensile spettante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge del 25 gennaio 1939, n. 204, al personale militare paracadutista, in possesso del relativo brevetto, chiamato a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, è stabilita, per gli ufficiali e sottufficiali, nelle misure risultanti dalla colonna 3 della tabella I annessa alla legge stessa e nella misura di lire 38.000, dal 1° luglio 1970, e di lire 45.000 dal 1° gennaio 1971, per i graduati e militari di truppa.

La tabella predetta fissa per il personale prima indicato (ufficiali e sottufficiali) le seguenti misure dell'indennità dal 1° gennaio 1971: fino a 10 anni di attività, ufficiali e sottufficiali lire 93.000; fino a 15 anni di attività,

ufficiali e sottufficiali lire 102.000, fino a 20 anni di attività, ufficiali e sottufficiali lire 116.000, fino a venticinque anni di attività, ufficiali e sottufficiali lire 125.000.

Al riguardo, occorre porre mente al fatto che in passato non vi erano in effetti differenze in materia tra ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa. In base alla ricordata norma della legge 27 maggio 1970, n. 365, in considerazione evidentemente della elevata misura raggiunta dall'indennità suddetta, si sarebbe ritenuto opportuno introdurre una differenziazione nella misura degli importi di tale indennità, apparendo forse eccessivo fissare una uguale misura di indennità da corrispondere a personale in genere ancora in giovanissima età.

Per gli appuntati ed i carabinieri effettivi il problema si pone in termini di evidente giustizia ed una loro parificazione con i sottufficiali risponderrebbe ad una giusta aspettativa umana e sociale, svolgendo il suddetto personale, in pieno, una identica attività.

Le evidenti finalità perequatrici della proposta di legge non richiedono certo ulteriori parole di approfondimento e confortano il presentatore a confidare nel suo favorevole accoglimento da parte della Camera.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 365, è sostituito dal seguente:

« L'indennità mensile spettante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, al personale militare paracadutista, in possesso del relativo brevetto, chiamato a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista, presso unità paracadutisti, è stabilita, per gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa, nelle misure risultanti dalla colonna 3 della tabella I annessa alla presente legge, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità ».

### ART. 2.

La tabella I annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è sostituita dalla seguente:

TABELLA I

INDENNITA MENSILE DI AERONAVIGAZIONE

GRADO O ANZIANITA DI SERVIZIO AERONAVIGANTE	Aviogetti		Velivoli ad elica plurimotori da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ed elicotteri con armamento da guerra		Altri velivoli od elicotteri	
	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971	Misure in vigore dal 1° gennaio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971	Misure in vigore dal 1° gennaio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971
	1		2		3	
<i>Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante:</i>						
ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti . . . . .	112.000	148.000	88.000	120.000	75.000	93.000
sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti, appuntati e carabinieri effettivi . . . . .	100.000	137.000	78.000	112.000	65.000	85.000
<i>Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di capitano:</i>						
ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti . . . . .	123.000	167.000	95.000	130.000	80.000	102.000
sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti, appuntati e carabinieri effettivi . . . . .	112.000	155.000	85.000	120.000	72.000	95.000
<i>Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di maggiore o tenente colonnello:</i>						
ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti . . . . .	136.000	186.000	108.000	148.000	92.000	116.000
sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti, appuntati e carabinieri effettivi . . . . .	123.000	172.000	96.000	137.000	81.000	107.000
<i>Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di colonnello:</i>						
ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti . . . . .	150.000	204.000	120.000	162.000	100.000	125.000
sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti, appuntati e carabinieri effettivi . . . . .	134.000	188.000	108.000	155.000	90.000	120.000
<i>Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di generale:</i>						
ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti . . . . .	165.000	223.000	134.000	180.000	114.000	140.000
sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti, appuntati e carabinieri effettivi . . . . .	145.000	204.000	120.000	172.000	102.000	127.000

*Nota.* — Il tipo di aeromobile sul quale ciascun dipendente effettua la normale attività di volo è indicato semestralmente con determinazione degli stati maggiori.

ART. 3.

La presente legge avrà decorrenza dal 1° gennaio 1974.

ART. 4.

Al maggior onere comportato dalla presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1974 e per gli anni seguenti, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.